

La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea è stata una meravigliosa vittoria del Fronte Polisario

La Corte di Giustizia dell'Unione europea ha annullato la sentenza del Tribunale dell'Unione sull'Accordo di liberalizzazione concluso tra Unione Europea e Marocco **in quanto detto accordo deve essere interpretato nel senso che non è applicabile al territorio del Sahara Occidentale.**

Come la stessa Corte di Giustizia rileva, infatti, un'interpretazione diversa sarebbe in contrasto con il **diritto all'autodeterminazione dei popoli**, quale riconosciuto dal diritto internazionale e ribadito in numerose circostanze sia dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sia dalla Corte internazionale di giustizia (punti 88 e ss.) e al principio secondo cui **i trattati non possono produrre effetti nei confronti di soggetti terzi**, quale deve essere considerato il popolo del Sahara Occidentale rispetto a Marocco e Unione europea (punti 100 e ss., spec. 106).

Ne consegue che il ricorso presentato dal Fronte Polisario contro l'Accordo di liberalizzazione non è ricevibile in quanto il Fronte Polisario, quale rappresentante legittimo del popolo del Sahara Occidentale riconosciuto dalla Comunità internazionale, non può avere interesse a impugnare un Accordo che **non è applicabile** al territorio in cui vive il popolo di cui è rappresentante (punti 128 e ss.).

Contrariamente a quanto asserito dal Regno del Marocco, quindi, non è vero che la Corte di Giustizia non ha rilevato principi di diritto internazionale che vietino l'applicazione dell'Accordo di liberalizzazione al Sahara Occidentale e che tale applicazione non è possibile semplicemente perché le parti non l'hanno esplicitamente prevista nel suo testo. **Una tale espressa previsione** infatti non farebbe altro che rimettere in causa la compatibilità dell'Accordo con i citati principi di diritto internazionale, dato che, come la stessa Corte di giustizia afferma, una eventuale volontà dell'Unione di considerare l'Accordo applicabile al territorio del Sahara Occidentale implicherebbe necessariamente che l'Unione intenda dare esecuzione all'Accordo "in modo incompatibile con i principi di autodeterminazione e dell'effetto relativo dei trattati", **nonostante l'Unione stessa ricordi "ripetutamente l'esigenza di rispettare tale principi"** (punto 123).

Ripercorriamo le varie tappe della vicenda.

Il 24 gennaio 2000 il Consiglio e la Commissione europea sottoscrivono con il Marocco un accordo euro-mediterraneo per istituire un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri da un parte e il Regno del Marocco dall'altra (2000/204/CE, CECA), entrato in vigore il 1° marzo dello stesso anno, in base al quale si prevedeva l'istituzione di una zona di libero scambio tra l'Unione Europea e il Regno del Marocco, attraverso la progressiva eliminazione dei dazi doganali, il divieto di restrizioni quantitative alle esportazioni e alle importazioni. Queste regole dovevano essere applicate in particolare all'importazione di prodotti industriali, agli scambi di prodotti agricoli, trasformati e non, e ai prodotti della pesca.

Nel luglio 2005 il Consiglio di associazione Unione Europea-Marocco ha adottato un piano d'azione della politica europea di vicinato che ha previsto una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e il 14 ottobre 2005 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a condurre negoziati con il regno del Marocco nell'ambito

dell'accordo di associazione per conseguire tale obiettivo.

L'8 marzo 2012 il **Consiglio dell'Unione Europea** ha concluso l'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione Europea e il Regno del Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca (2012/497/UE).

Il 19 novembre 2012 il **Fronte Polisario** ha presentato un ricorso al Tribunale dell'Unione Europea (T-512/12) con il quale ha chiesto l'annullamento dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione Europea e il Regno del Marocco per contrasto con diversi principi di diritto internazionale e di diritto dell'Unione Europea. Non escludendo espressamente il territorio del Sahara occidentale dal suo campo di applicazione e risultando di fatto applicato dalle parti a tale territorio, infatti, vi era fondato motivo di ritenere che l'Accordo fosse stato inteso dalle parti come applicabile al territorio del Sahara Occidentale, risultando così in contrasto con diversi principi ben stabiliti e consolidati tanto nel diritto internazionale che nel diritto dell'Unione europea. E' la prima volta che il Fronte Polisario ricorre contro lo sfruttamento illecito delle risorse naturali del Sahara occidentale da parte del Marocco, senza dimenticare che altri Paesi, come gli Stati Uniti e la Norvegia, hanno esplicitamente escluso il Sahara occidentale dagli accordi commerciali con il Marocco. La notizia del ricorso è stata pubblicata dall'Unione Europea il 23 febbraio 2013, casualmente nella stessa settimana in cui iniziavano i negoziati sull'accordo di libero scambio con il Marocco.

Con la sentenza del 10 dicembre 2015, T-512/12, il **Tribunale dell'Unione Europea** ha annullato l'accordo dell'8 marzo 2012 per contrasto con diversi principi di diritto internazionale e di diritto dell'Unione Europea in quanto, non avendo escluso espressamente il territorio del Sahara Occidentale dall'ambito di applicazione dell'Accordo e applicando di fatto l'Accordo stesso a tale territorio, si doveva ritenere che le parti avessero inteso l'Accordo, nella sostanza, come applicabile al territorio del Sahara Occidentale.

Il Tribunale dell'Unione Europea ha affermato che "nessuna istituzione dell'Unione ha mai riconosciuto, né de facto, né de iure, la sovranità marocchina sul Sahara occidentale" (punto 81 della sentenza).

Il Tribunale ha inoltre dichiarato che:

- a) il Sahara occidentale "non è incluso nelle frontiere internazionalmente riconosciute del [Marocco]" (punto 232);
- b) "il Regno del Marocco non dispone di alcun mandato, assegnato dall'ONU o da altro organismo internazionale, per l'amministrazione di detto territorio" (punto 233).
- c) "la sovranità del Regno del Marocco sul Sahara occidentale non è riconosciuta né dall'Unione né dai suoi Stati membri, e neppure, più in generale, dall'ONU" (punto 241).

La decisione del Tribunale ha inoltre tenuto conto delle importantissime considerazioni della sentenza spagnola 40/2014 del 4 luglio 2014 che ha confermato che la Spagna e non il Marocco è la potenza amministratrice del Sahara occidentale e che quel "territorio non si può considerare marocchino". Nella stessa udienza è riportato letteralmente che l'Accordo Tripartito di Madrid del 1975, attraverso il quale la Spagna ha ceduto il Sahara occidentale a Marocco e Mauritania, "è nullo nella sua efficacia giuridica".

Il 19 febbraio 2016 il Consiglio dell'Unione Europea ha impugnato la sentenza del Tribunale del 10 dicembre 2015.

Il 13 settembre 2016, l'**Avvocato Generale Wathelet** ha dichiarato che "il Sahara occidentale non fa parte del territorio del Marocco" e che "né l'accordo di associazione Unione Europea-Marocco, né l'accordo Unione Europea-Marocco sulla liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca si applicano al Sahara occidentale" e ha proposto alla Corte di annullare la sentenza del

Tribunale emessa il 10 dicembre 2015 e di respingere il ricorso del Fronte Polisario, legittimo rappresentante del popolo sahwawi, riconosciuto a livello internazionale e dalle Nazioni Unite. Se il Sahara Occidentale non è parte del territorio marocchino, gli accordi con il Marocco non sono di conseguenza applicabili a questo territorio non autonomo.

Il 21 dicembre 2016, la **Corte di Giustizia dell'Unione Europea** ha emanato la sentenza definitiva sull'accordo di libero scambio concluso tra l'Unione Europea e il Marocco nel 2012.

La sentenza è chiara. La Corte annulla la sentenza del Tribunale perché considera errata l'interpretazione di quest'ultimo secondo cui le parti avevano inteso l'Accordo come applicabile al territorio del Sahara Occidentale. **Al contrario, secondo la Corte, i principi di autodeterminazione dei popoli e dell'effetto relativo dei trattati impongono a priori di considerare l'Accordo come applicabile soltanto al territorio marocchino entro le frontiere internazionalmente riconosciute del Marocco, ma non al Sahara occidentale che costituisce un territorio "separato e distinto" (punto 90).** Non vi è quindi necessità di verificare se l'Accordo sia o meno contrario ai principi di diritto internazionale e di diritto dell'Unione Europea.

La sentenza si applica anche **all'accordo di associazione** concluso tra Unione Europea e Marocco, firmato il 26 febbraio 1996 e entrato in vigore il 1° marzo 2000. Come ricorda la Corte di Giustizia, infatti, l'Accordo di liberalizzazione si limita a modificare alcune disposizioni dell'Accordo di associazione relative alla liberalizzazione degli scambi di prodotti derivanti dall'agricoltura e dalla pesca, cui rinvia per la definizione del suo ambito di applicazione. Come già affermato dall'Avvocato Generale Wathelet con le sue conclusioni del settembre 2016, ne consegue che, "in considerazione dello status separato e distinto riconosciuto al territorio del Sahara occidentale, in forza del principio di autodeterminazione, rispetto a quello di qualsiasi Stato, compreso il Regno del Marocco, **i termini «territorio del Regno del Marocco» figuranti all'articolo 94 dell'accordo di associazione non possono**, come sostenuto dalla Commissione e come in sostanza rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 71 e 75 delle sue conclusioni, essere interpretati in modo da includere il Sahara occidentale nell'ambito di applicazione territoriale di detto accordo" (punto 92).

La sentenza ricorda inoltre che nel 1975 "nel suo parere consultivo sul Sahara occidentale la Corte internazionale di Giustizia ha considerato che il Sahara occidentale «**non era un territorio di nessuno (*terra nullius*)** al momento della colonizzazione da parte del Regno di Spagna» e, che "gli elementi e le informazioni a sua conoscenza «non dimostra[va]no l'esistenza di alcun vincolo di sovranità territoriale» tra tale territorio e il Regno del Marocco" (punto 104).

L'Unione europea e i suoi Paesi membri sono ora tenuti a rispettare la sentenza della Corte e i principi di diritto internazionale da essa richiamati nelle loro relazioni con il Marocco, ivi compresa la Francia, principale alleato della monarchia cherifiana.

La sentenza della Corte di Giustizia è **stata una meravigliosa vittoria del Fronte Polisario e del popolo Sahrawi**. Nonostante l'investimento politico, economico, militare e umano, il Marocco non è riuscito ad affermare la sua sovranità sul Sahara occidentale. **Ora non resta che applicare la Carta delle Nazioni e fissare al più presto la data per il referendum di autodeterminazione per permettere al popolo Sahrawi di decidere liberamente il proprio destino.**

A poche settimane dalle **celebrazioni del 60° anniversario dei Trattati di Roma**, fondativi dell'Unione Europea, invitiamo l'Italia, con la sua lunga storia di amicizia con il popolo Sahrawi, ora membro non permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ad adottare ogni iniziativa utile sul piano europeo e internazionale al fine di giungere al più presto ad una soluzione giusta e duratura del conflitto del Sahara occidentale, nel rispetto del principio di autodeterminazione dei popoli, e a garantire pace e sicurezza nel Maghreb e nella regione del Sahel.